Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 27 del 5 Settembre 2017

1. SRLS - Inderogabile l'utilizzo del modello standard ex D.M. n. 138/2012 anche dopo le successive modifiche intervenute sull'art. 2463-bis C.C.

Non può essere accolta la domanda di iscrizione nel Registro imprese dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) se non redatto in conformità al modello standard, adottato ai sensi del 2° comma dell'art. 2463-bis C.C. ed approvato con il Decreto interministeriale n. 138 del 23 giugno 2012.

Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico con una **Nota del 20 dicembre 2016, Prot. 0404857**, divulgata solo ora da alcuni siti ma, inspiegabilmente, non da quello del Ministero.

Considerato che dopo l'approvazione del "modello standard", con l'art. 9, comma 13, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, sono state apportate modifiche all'art. 2463-bis C.C., si è posto il problema se lo stesso potesse continuare ad essere utilizzato dai notai in sede di redazione dell'atto e statuto delle società in parola.

Il Ministero ricorda che, a tale riguardo è già intervento il Ministero della Giustizia con Nota dell'11 settembre 2013, Prot. 118972, successivamente integrata con Nota del 16 settembre 2013, Prot. 121532 in cui, rispondendo ad un quesito del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), ha chiarito che, pur non apparendo più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall'art. 2463 bis c.c.), l'utilizzo del "modello standard" rimane inderogabile.

Nella nota si condivide pertanto la soluzione prospettata dal CNN della **soppressione dal modello standard tipizzato delle clausole sub 4 e sub 5**, in quanto, a seguito delle modifiche apportate all'art. 2463-bis C.C. dal menzionato D.L. n. 76/2013, **il requisito anagrafico è stato abolito e l'amministratore può essere nominato anche fra un non socio**.

LINK:

Per approfondire l'argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale e del modello standard tipizzato, in vigore dal 28 giugno 2013, clicca qui.

2. INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE DELL'UNIONE EUROPEA - Emanato un nuovo decreto che detta disposizioni per conformare l'ordinamento nazionale alla normativa europea

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017, il **Decreto 8 giugno 2017**, recante "Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese".

Con il presente decreto, **in vigore dal 29 agosto 2017**, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dall'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE, detta le disposizioni per la **partecipazione del Registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese dell'Unione europea.**

Il sistema di interconnessione dei Registri delle imprese (BRIS - Business Registers Interconnection System) è il frutto di un impegno comune dei governi degli Stati membri e della Commissione europea.

Il termine "**registro delle imprese**" comprende i registri commerciali nazionali, quelli delle società e qualunque altro registro che contenga informazioni sulle società e le metta a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2009/101/CE.

Ricordiamo che, a seguito all'adozione della direttiva 2012/17/UE, a partire **dall' 8 giugno 2017**, i registri delle imprese di tutti i paesi UE, compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono interconnessi. Questo significa che, a decorrere dalla predetta data:

- è possibile **cercare informazioni sulle imprese registrate** in qualsiasi paese dell'UE o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia,
- i registri possono **scambiarsi informazioni su succursali estere di imprese** e su fusioni transfrontaliere tra imprese.

Tramite il **Portale europeo della giustizia** i cittadini, le imprese e le autorità nazionali potranno cercare informazioni depositate dalle società nei registri nazionali. Inoltre il nuovo sistema migliorerà la comunicazione tra i registri, consentendo loro di scambiarsi informazioni attendibili sulle imprese, sulle succursali estere e sulle fusioni transfrontaliere di società.

Secondo il nuovo decreto, al fine di consentire l'interscambio di dati tra il Registro delle imprese italiano e i registri delle imprese dell'UE, gli uffici del Registro delle imprese dovranno provvedere, attraverso il BRIS:

- a) a dare **pubblicità alle succursali**, presenti sul territorio italiano, di società aventi sede legale in altri Paesi membri:
- b) all'assegnazione, a ciascuna di tali succursali, di un «identificativo unico»;
- c) alla ricezione immediata, sulla posizione in cui sono iscritte le succursali, delle informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione di società iscritte nei registri delle imprese di altri Paesi membri, nonchè delle informazioni concernenti la cancellazione delle società in ultimo citate;
- d) all'interscambio dati nel caso di fusione transfrontaliera,
- e) all'attribuzione di un «**identificativo unico» alle società di capitali** iscritte nel registro delle imprese italiano.
- f) alla messa a disposizione degli atti e delle notizie relative alle società di capitali iscritti nel registro delle imprese nazionale;
- g) all'applicazione di **diritti di segreteria** per il rilascio degli atti e delle indicazioni previsti dal presente decreto;
- h) alla condivisione senza indugio, delle notizie concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza di società di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale, nonchè delle notizie concernenti la cancellazione delle medesime società da detto registro;
- i) all'adeguamento del Registro delle imprese italiano al fine della sua interoperabilità con gli altri registri delle imprese dell'Unione europea, all'interno del BRIS, attraverso la **piattaforma centrale europea** di cui alla direttiva 2012/17/UE;
- I) alla eventuale **istituzione di punti di accesso opzionali al BRIS**, la cui creazione e la cui modifica va immediatamente notificata alla Commissione;
- m) all'accesso ai dati e agli atti contenuti nel BRIS attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e gli eventuali punti di accesso opzionali richiamati alla precedente lettera I).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

LINK:

Per ulteriori informazioni sui registri delle imprese a livello europeo clicca qui.

LINK:

Per consultare i registri delle imprese negli Stati membri clicca qui.

LINK:

Per "trovare una società" dal Portale europeo della giustizia elettronica clicca qui.

3. SETTORE EDILE - Riduzione contributiva - Istanze entro il 15 gennaio 2018 - Dall'INPS le indicazioni operative

Con **decreto direttoriale del 5 luglio 2017** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato – per il 2017 - la riduzione contributiva prevista dall'articolo 29 del D.L. n. 244/1995, convertito dalla L. n. 341/1995, per gli operai a tempo pieno del settore edile.

L'INPS, con la circolare n. 129 del 1° settembre 2017, fornisce le indicazioni operative e le procedure con le quali i datori di lavoro possono fruire della riduzione contributiva prevista in favore delle imprese del settore edile per l'anno 2017.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

- nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- aventi codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura del 11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno.

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- possesso del DURC;
- rispetto della normativa in materia di retribuzione imponibile;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2017 dovranno essere inviate, **entro il 15 gennaio 2018**, esclusivamente in via telematica avvalendosi del **modulo** "**Rid-Edil**", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "*comunicazioni on-line*", funzionalità "*invio nuova comunicazione*".

I beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 129/2017 clicca qui.

I INK

Per scaricare il testo della decreto 5 luglio 2017 clicca qui.

4. "DURC ONLINE" E "DURC INTERNO" - Da settembre allineati i sistemi di verifica

Dal 1° settembre 2017 la verifica della regolarità contributiva per il riconoscimento di agevolazioni e di sgravi contributivi INPS, il "DURC interno", si allinea a quella richiesta con il sistema "DURC on line".

Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio n. 3220 del 3 agosto 2017.

L'INPS ha così risolto i "controsensi" del vecchio sistema "duale" di verifica, fornendo indicazioni operative sulla procedura da seguire.

A partire dal giorno 6 luglio 2016, è stata avviata un'attività di interrogazione del sistema "DURC on line" sia pur limitata, in quella prima fase, ai "DURC on line" già presenti ed in corso di validità.

Con il presente messaggio l'INPS comunica che, dal 1° settembre 2017, stata avviata la nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Il sistema, che immetterà autonomamente nel portale "DURC on line" le istanze di verifica al pari di qualunque altro soggetto abilitato, sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale "addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo.

Sparisce, così, il sistema di controllo basato sulle regole del "DURC interno" e le modalità di verifica della regolarità diventano esclusivamente quelle previste per il "DURC on line".

Ricordiamo che il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di **INPS**, **INAIL** e, per le **imprese** tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:

- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
- la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l'esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
- le Amministrazioni Pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- le Amministrazioni Pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

LINK:

Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3220/2017 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 126/2015 clicca qui.

LINK:

Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'INPS clicca qui.

<u>5. PALCHI PER SPETTACOLI ED EVENTI SIMILARI - Dall'INAIL una guida che riassume il quadro delle normative tecniche, delle tipologie costruttive e delle figure coinvolte</u>

Gli eventi infortunistici che si sono verificati negli ultimi anni hanno messo in evidenza il potenziale rischio presente nelle attività di montaggio, smontaggio ed allestimento delle opere temporanee impiegate in occasione di spettacoli, ma anche di mostre, manifestazioni fieristiche, culturali e simili.

L'INAIL ha pubblicato una guida dal titolo "PALCHI PER SPETTACOLI ED EVENTI SIMILARI - Leggi, norme e guide. Stato dell'arte in Italia, Inghilterra e USA".

La guida riassume il quadro delle norme tecniche, le tipologie costruttive dei palchi, le figure coinvolte, le attrezzature da impiegare in occasione di spettacoli e di eventi, illustrando anche le esperienze inglesi e statunitensi. Quali sono le disposizioni da rispettare? Quale formazione deve essere impartita ai lavoratori addetti ai palchi?

Il quadro normativo di riferimento per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di "spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche" poggia le sue basi nel D.L. n. 69/2013 (c.d. "Decreto del fare"), convertito nella L. n. 98/2013, il quale stabilisce che tali spettacoli devono essere inseriti nel campo di applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n. 81/2008 (noto come "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro"), tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, che sarebbero dovute essere individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.

Il gruppo dovette interrompere la stesura degli 'Indirizzi', visto che veniva incaricato della redazione del decreto in questione il futuro **Decreto interministeriale 22 luglio 2014**, noto anche come "*Decreto palchi e fiere*" e che prendeva in considerazione sia gli "*spettacoli musicali, cinematografici e teatrali*" che le "*manifestazioni fieristiche*".

La pubblicazione riguarda il particolare settore dei **palchi per pubblico spettacolo** e trae origine da una ricerca del Dipartimento per l'Innovazione e Tecnologie, che ha esaminato gli strumenti tecnici disponibili riguardanti le opere temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli ed eventi simili con particolare riguardo alla progettazione, al montaggio e smontaggio, all'allestimento delle opere stesse in sicurezza.

L'obiettivo della ricerca, che non ha la pretesa di essere esaustiva, è quello di **individuare e fornire informazioni provenienti dal contesto nazionale e internazionale**, utili agli operatori di settore italiani, pubblici e privati, facendo il punto su leggi, norme e guide in Italia, Inghilterra e USA.

LINK:

Per scaricare il testo della guida INAIL clicca qui.

6. BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO - Dalla L. n. 123/2017 nuove disposizioni per la riduzione dell'utilizzo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 - Nuovi obblighi per i produttori

L'articolo 9-bis della Legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 reca una disciplina volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720, come espressamente previsto dalla delega contenuta nell'art. 4 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di Delegazione europea 2015).

Le disposizioni dell'art.9-bis - in vigore dal 12 agosto 2017 - apportano modifiche e integrazioni alla disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio contenuta all'interno del Titolo II (Gestione degli

imballaggi), costituito dagli articoli 217 - 226, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (c.d. "Codice Ambientale").

L'articolo in commento interviene, in attuazione della normativa comunitaria, sulla vigente **disciplina degli imballaggi**, affidando importanti **attività informative al CONAI** (*Consorzio nazionale degli imballaggi*), in coerenza con i principi contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006, e demandando allo stesso il compito di elaborazione dei dati sull'utilizzo delle borse in questione.

Vengono, nel dettaglio, modificati una serie di articoli, tra cui gli articoli 217, 218, 219, e aggiunti nuovi articoli che regolamentano i divieti di commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero.

L'articolo 218, aggiunge altre sette nuove definizioni che riguardano altrettante categorie di borse di plastica.

Il novellato **comma 3-bis dell'art. 219** stabilisce che, al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse dovranno apporre su tali borse "i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili".

Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.

Si dovrà, inoltre, fornire informazioni adeguate ai consumatori aggiungendo anche le informazioni sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente, sulle misure necessarie alla riduzione del loro utilizzo, sulla sostenibilità ambientale delle buste biodegradabili e compostabili (art. 224, comma 3, lett. g)).

Dopo l'articolo 220 viene aggiunto l'art. 220-bis con il quale si fa obbligo al CONAI di elaborare una relazione annuale sull'utilizzo delle bose di plastica. Lo stesso CONAI dovrà inoltre comunicare tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Le informazioni dovranno essere fornite per via telematica e dovranno riguardare ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter*), *dd-quater*), *dd-quinquies*), *dd-sexies*) e *dd-septies*).

Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero dovranno essere comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva.

Al Titolo II della Parte IV, dopo l'articolo 226, sono aggiunti due nuovi articoli: l'articolo 226-bis, rubricato "Divieti di commercializzazione delle borse di plastica" e l'articolo 226-ter, rubricato "Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero".

Viene vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche indicate dall'art. 226-bis.

Prevista una **progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero** che sarà realizzata secondo le seguenti modalità:

- a) **dal 1° gennaio 2018**, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e on un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
- b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
- c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento (art. 226-ter).

Le borse di plastica biodegradabili e compostabili o in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite (art. 226-bis, comma 2 e 226-ter, comma 5).

Per le violazioni delle disposizioni di cui ai citati articoli 226-bis e 226-ter sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro (art. 261, comma 4-bis).

LINK:

Per scaricare il testo del D.L. n. 91/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 123/2017 clicca qui.

7. SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE E DI ABITAZIONE - Aggiornato l'Elenco degli enti cooperativi radiati dall'Albo nazionale

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che il comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha predisposto l'Elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'Albo nazionale dalla data della

sua istituzione al 31 dicembre 2016 perchè prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perchè soggette alla gestione commissariale.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 7, dell'art. 13 della legge n. 59/1992, all'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;
- b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
- c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

Facciamo inoltre presente che è consultabile anche l'Elenco degli enti cooperativi iscritti all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi aggiornato al 10 marzo 2017.

Ricordiamo che l' iscrizione all'Albo è facoltativa, ma è condizione indispensabile per l'ottenimento di contributi pubblici.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare l'Elenco delle cooperative iscritte all'Albo nazionale e di guelle radiate dall'Albo clicca qui.

8. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - Non ammesso per sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente pubblico - Parere del Garante della Privacy

Il Garante per la privacy, con il **Provvedimento n. 254 del 31 maggio 2017** (riportato nella Newsletter n. 431 dell' 8 agosto 2017), ha confermato il rifiuto espresso da un Comune di consentire ad un cittadino di procedere all'accesso civico generalizzato agli **atti di una sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente, contro la quale pendeva peraltro un contenzioso dinnanzi al Giudice del lavoro**.

Nel parere espresso nell'ambito del procedimento di riesame, previsto dalla normativa sulla trasparenza, l'Autorità ha richiamato le **Linee Guida sull'accesso civico dell'Autorità nazionale anticorruzione** (ANAC) - approvate con Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 - le quali prevedono che l'accesso civico generalizzato vada, fra l'altro, respinto quando la conoscibilità indiscriminata dei dati personali potrebbe causare, all'interessato o ai suoi congiunti, danni legati alla sfera morale, relazionale e sociale, come nel caso considerato.

Nelle Linee guida dell'ANAC, viene, infatti, precisato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento - quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato - deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale", ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza europea in materia.

Tra i motivi per il diniego dell'accesso si deve tener conto anche, come valutato dal Comune, della funzione pubblica svolta dal dipendente, che potrebbe essere esposto a minacce, ritorsioni o turbative.

Nel suo parere il Garante ha sottolineato come la disciplina in materia di privacy stabilisca che ogni trattamento di dati debba essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, tenendo conto anche dei diritti alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio e in generale ai diritti inviolabili della persona.

Alla luce di questo quadro di regole, il Garante ha ritenuto che l'accesso civico generalizzato alla sanzione disciplinare possa determinare un **pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del dipendente** e ha confermato il diniego opposto dal Comune.

L'intervento del Garante si inserisce, come ricordato, nell'ambito della procedura sull'accesso civico disciplinata dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Il decreto "trasparenza" prevede infatti che, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, ulteriori rispetto a quelli per i quali è già previsto l'obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2).

Tale diritto non è sottoposto ad alcuna legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.

L'accesso civico generalizzato può tuttavia essere rifiutato, fra l'altro, quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (art. 5, comma 5).

Nel caso in cui l'accesso generalizzato sia stato negato proprio per questi motivi e il richiedente abbia presentato **richiesta di riesame**, il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a provvedere dopo aver prima sentito il Garante.

LINK:

Per accedere al documento del Garante Privacy clicca qui.

LINK:

Per accedere alle Linee guida approvate dall'ANAC clicca qui.

9. PROFESSIONI REGOLAMENTATE - Dal 29 agosto obbligo del preventivo in forma scritta o digitale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*".

I commi dal 141 al 150, dell'articolo 1 della legge in questione, intervengono su alcune categorie professionali, quali: gli avvocati, i notai, ingegneri, agrotecnici ed odontoiatri.

Con una modifica al comma 4, dell'art. 9 (rubricato "Disposizioni sulle professioni regolamentate") della L. n. 27/2012, di conversione del decreto-legge n. 1/2012, il comma 150 impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti, circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto, anche eventualmente in forma digitale. La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Ricordiamo che l'obbligo del preventivo per i tutti i professionisti era stato introdotto dall'art. 9, comma 4, della legge n. 27/2012, di conversione del D.L. n. 1/2012 (recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"), stabilendo che "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio".

Con la modifica di tale comma, da parte del citato comma 150 della L. n. 124/2017, " [...] Il professionista deve rendere noto **obbligatoriamente e in forma scritta o digitale**, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. [...]".

Per quanto riguarda la **professione forense**, ricordiamo che era successivamente intervenuta la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") a **limitare l'obbligo del preventivo ai soli casi di "richiesta" da parte del cliente**, stabilendo, all'art. 13, comma 5 che "Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; **a richiesta** è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

Con l'eliminazione dell'inciso "a richiesta" dal testo della legge sull'ordinamento forense, da parte del comma 141, lett. d, della L. n. 124/2017, anche per gli avvocati - come per tutte le altre professioni regolamentate - a decorrere dal 29 agosto 2017, il preventivo scritto diventa obbligatorio sempre.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge n. 124/2017 clicca qui.

10. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) - Esclusa dal fallimento - Decreto del Tribunale di Forlì

Le società tra professionisti (STP), costituite ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183 per l'esercizio in via esclusiva di attività professionale - nello specifico attività di commercialista con iscrizione nell'apposita sezione dell'albo - e che abbiano effettivamente svolto in via esclusiva tali prestazioni, non potendo essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando un'attività di carattere commerciale e non rivestendo, dunque, la qualità di imprenditore, non sono assoggettabili a fallimento, nonostante siano stati superate le soglie relative ai limiti dimensionali

È quanto affermato dal **Tribunale di Forlì con decreto del 25 maggio 2017**, aderendo all'orientamento prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione. Il Tribunale di Forlì perviene alla decisione osservando peraltro che la legge n. 183/2011 ed il successivo regolamento di attuazione con D.M. n. 34/2013 non dettano alcuna specifica disposizione in merito all'assoggettabilità o meno al fallimento delle società tra professionisti, a differenza di quanto invece espressamente previsto dalla successiva legge n. 247/2012 che, in relazione alla professione forense, ne esclude l'assoggettabilità al fallimento proprio in considerazione del fatto che quest'ultima non costituisce attività d'impresa, "principio richiamato nella delega al Governo che, *mutatis mutandis*, può essere certamente applicato anche alla società tra professionisti organizzati in ordini".

Ai fini dell'assoggettabilità al fallimento devono sussistere sia la qualità di imprenditore che l'esercizio di un'attività commerciale. Nel caso specifico della STP, non esercitando un'attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore, non può essere dichiarato il fallimento.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Forlì clicca qui.

11. VISITE MEDICHE DI CONTROLLO (VMC) - Dal 1° settembre al via il Polo Unico - Indicazioni operative dall'INPS

Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017, è entrato in vigore il "Polo unico per le visite fiscali", con l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

Il suddetto decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra INPS e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante **apposite convenzioni**, da stipularsi tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sulla base di un Atto di indirizzo adottato con apposito decreto ministeriale.

Il decreto dispone, inoltre, che, con un apposito ulteriore decreto ministeriale, si proceda all'armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.

Nelle more della pubblicazione dei citati decreti ministeriali e della conseguente circolare INPS, con il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, vengono fornite le prime indicazioni operative per poter garantire l'attuazione tempestiva della disposizione in oggetto.

Al punto 2 del messaggio vengono individuate le categorie di dipendenti pubblici interessati, mentre al punto 4 vengono fornite le indicazioni per l'inoltro della richiesta delle visite mediche di controllo da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle PP.AA., come di consueto, tramite il servizio online del Portale "*Richiesta visita medica di controllo*".

Le PP.AA. che eventualmente non utilizzassero ancora i servizi del Portale dovranno richiedere le credenziali di accesso ai servizi online.

Dal 1° settembre 2017, in sede di prima attuazione della normativa relativa al Polo unico, gli applicativi in uso presso l'Istituto saranno adattati al fine di acquisire i dati dei certificati dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d'ufficio.

A fronte della richiesta datoriale o della disposizione d'ufficio, la VMC verrà assegnata, come di consueto ai medici di lista che collaborano con l'Istituto.

Nei successivi punti 7, 8 e 9 vengono, rispettivamente, riportate le indicazioni per:

- le visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- i compiti e le funzioni degli Uffici amministrativi e delle U.O.C./U.O.S.T. delle Strutture territoriali competenti:
- la gestione reperibilità e assenza del lavoratore.

In vista dell'entrata in vigore delle norme sul Polo Unico, l'INPS ha recentemente effettuato un aggiornamento degli elenchi provinciali dei medici di lista che attualmente collaborano con l'Istituto per l'espletamento degli accertamenti medico legali domiciliari.

LINK:

Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3265/2017 clicca qui.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 75/2017 clicca qui.

12. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Fornite le indicazioni per l'iscrizione degli Enti all'Albo Unico - Al via la presentazione di progetti da realizzare nel 2018

E' stata pubblicata, sul sito istituzionale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, la circolare 3 agosto 2017, avente ad oggetto "Albo degli Enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione".

La circolare, che rappresenta un primo passo al fine di dare concreta attuazione appunto al servizio civile universale, illustra la disciplina delle modalità di iscrizione degli Enti all'Albo Unico di Servizio Civile Universale.

Ricordiamo che l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"), adottato in attuazione delle legge 6 giugno 2016, n. 106 (recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"), ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Albo degli enti di Servizio civile universale, al quale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che ha istituito il Servizio Civile Nazionale.

Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità fissate dall'articolo 1 della legge n. 64/2001 e dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 40/2017;
- d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni nei settori di intervento scelti in fase di iscrizione all'Albo fra quelli elencati all'art. 3 del citato D.Lgs. n. 40/2017.
- Il Dipartimento della Gioventù ha inoltre pubblicato l'Avviso di presentazione dei **progetti di Servizio** civile universale da realizzare nel 2018.

Dal 4 settembre 2017 e fino alle ore 14,00 del 30 novembre 2017 gli enti di servizio civile, iscritti all'Albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome, nonché all'Albo degli enti del servizio civile universale possono presentare progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare del 3 agosto 2017 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 40/2017 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo dell'Avviso di presentazione dei progetti clicca qui.

LINK:

Per accedere al sito del Dipartimento clicca qui.

13. VISTO INVESTITORI - Definita la procedura per l'accertamento dei requisiti per la concessione del visto e individuata l'autorità amministrativa competente

In data 5 settembre 2017, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 21 luglio 2017, che definisce la procedura volta all'accertamento dei requisiti per

l'ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall'art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull'Immigrazione.

Ricordiamo che l'art. **26-bis** (rubricato "*Ingresso e soggiorno per investitori*") è stato introdotto, nel Testo Unico sull'Immigrazione, dall'**art. 1, comma 148, della legge 11 dicembre 2016, n, 232** (Legge di bilancio 2017), e consente agli stranieri che intendono effettuare investimenti in Italia, l'ingresso e il soggiorno al di fuori delle quote annuali disciplinate dallo stesso Testo Unico.

Il novellato art. 26-bis, ai commi 2 e 3, prevede che, con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, venga definita la **procedura per l'accertamento dei requisiti previsti** e, allo stesso tempo, venga individuata l'autorità amministrativa che dovrà trasmettere alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio il nulla osta al rilascio del visto d'ingresso per investitori.

L'autorità amministrativa responsabile dell'accertamento dei requisiti è stata individuata in un **Comitato**, i cui componenti sono indicati nell'art. 3 del decreto in commento.

Entro un mese dall'adozione del presente decreto, il Comitato dovrà approvare un **manuale operativo**, comprendente i **moduli per le istanze** e la **documentazione correlata**. Il tutto dovrà essere reso disponibile su un'apposita piattaforma web dedicata.

- I documenti che lo straniero richiedente dovrà presentare sono elencati all'art. 5 del decreto in commento, e sono:
- a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto:
- b) documentazione con cui il richiedente dimostra di essere titolare e beneficiario effettivo degli importi da destinare agli investimenti, e che tali importi sono disponibili e trasferibili in Italia;
- c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui alla lett. b);
- d) dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a utilizzare i fondi entro tre mesi dall'ingresso in Italia per la realizzazione dell'investimento o della donazione e a mantenere l'investimento per almeno due anni. La dichiarazione dovrà inoltre contenere una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

La documentazione richiesta per il rilascio del visto dovrà essere inviata mediante una piattaforma web dedicata.

Secondo quanto disposto dal comma 1 del novellato art. 26-bis, l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi saranno consentiti, al di fuori delle quote previste dall'art. 3, comma 4 del Testo Unico sull'immigrazione, agli stranieri che intendono effettuare:

- a) un **investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi** dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
- b) un **investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi** del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di **almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa** iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

14. DIGITALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA EUROPEA - La proposta del Parlamento europeo - Elaborare una strategia per la digitalizzazione industriale integrata (IDS) dell'UE

In data 1° giugno 2017 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla **digitalizzazione dell'industria europea** diretta al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, al fine di promuovere lo sviluppo digitale dell'industria europea a seguito della comunicazione della Commissione UE del 19 aprile 2016 diretta a definire una strategia volta a rafforzare la competitività dell'UE nell'ambito delle innovazioni digitali.

L'industria riveste un ruolo fondamentale nell'economia dell'Europa. Genera posti di lavoro, dinamismo economico e può contribuire in maniera sostanziale a soluzioni in grado di contrastare le ingenti sfide sociali che l'Unione europea affronta, dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), al cambiamento climatico e demografico, alla precarietà sociale, alla perdita di biodiversità.

Allo stesso tempo, il mondo sta vivendo una **nuova rivoluzione industriale** basata sulla **digitalizzazione** e l'**automazione**, che sta mutando i modelli imprenditoriali, le catene del valore, la produzione e i consumi. Emergono nuove tecnologie di importanza fondamentale, come i big data,

l'internet degli oggetti, il 5G, il *cloud computing*, la robotica, l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e così via.

È iniziata una corsa globale a chi riuscirà a vincere in tempi rapidi la sfida posta da questi nuovi sviluppi e ad adeguarvisi in modo sostenibile e sociale.

Affinché l'industria europea resti competitiva, è essenziale che essa riesca a guidare la nuova rivoluzione industriale tramite l'innovazione e sulla base della sostenibilità.

L'Unione europea presenta chiari vantaggi industriali al riguardo. Detiene know-how, R&S, lavoratori qualificati, un grande mercato unico, una forte base industriale e una lunga collaborazione tra produzione e servizi. In questo contesto, l'Europa ha bisogno di una **strategia di modernizzazione industriale ambiziosa**, che ne digitalizzi la base manifatturiera.

La comunicazione della Commissione europea è un primo passo importante nella giusta direzione.

L'UE necessità di un approccio strategico comune. Ventotto strategie, piattaforme e approcci nazionali distinti non riescono a sfruttare i valori aggiunti europei, aumentano la frammentazione, rischiano di compromettere il mercato unico e generano inefficienza. Per questo motivo un approccio europeo, unito a una piattaforma di coordinamento europea, è essenziale per garantire che le strategie nazionali siano inserite in un contesto più ampio con una prospettiva europea. In particolare, è necessaria una visione comune europea.

La digitalizzazione da sola non può costituire il filo conduttore. Essa è un elemento che consente la promozione della competitività, della sostenibilità e del lavoro efficiente.

LINK

Per scaricare il testo della Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 clicca qui.

15. STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (SEN) - Prorogata al 12 settembre la consultazione pubblica

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno comunicato di aver **prorogato al 12 settembre 2017** la consultazione pubblica del documento di revisione della Strategia Energetica Nazionale (S.E.N.) avviata il 12 giugno scorso.

La consultazione si sarebbe dovuta concludere il prossimo 31 agosto 2017, ma i numerosi contributi pervenuti ai due Ministeri e le ulteriori richieste di proroga considerata anche la complessità dell'argomento e la sua portata strategica sulle traiettorie di sviluppo del Paese, hanno fatto decidere per una ulteriore proroga.

Aumentare la competitività del Paese allineando i prezzi energetici a quelli europei, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e della fornitura, decarbonizzare il sistema energetico in linea con gli obiettivi di lungo termine dell'Accordo di Parigi, che vanno confermati come irreversibili: sono questi i temi chiave che hanno guidato l'elaborazione di questa proposta di nuova strategia energetica nazionale. Si tratta di un percorso che parte da lontano: già nel 1990, l'Unione Europea, nel documento "Una politica energetica per l'Unione Europea" indicava questi tre obiettivi e lungo queste direttrici ha continuato a sviluppare nel tempo la propria azione, fino al *Clean Energy Package*, presentato a novembre 2016 dalla Commissione Europea.

LINK:

Per saperne di più e per scaricare il testo del documento in consultazione e del questionario clicca qui.

16. BOLLO AUTO - LA PRESCRIZIONE E' SEMPRE TRIENNALE - Nuova ordinanza della Cassazione che muta il precedente orientamento giurisprudenziale

In materia di tassa automobilistica permane la prescrizione triennale anche nel caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento. La mancata impugnazione della cartella non trasforma la prescrizione "breve" in decennale,

Lo ha stabilito la Sezione Sesta della Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 20425 depositata il 25 agosto 2017, ha confermato che vale anche per la tassa automobilistica la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 23397/2016) che aveva già escluso la prescrizione decennale per le cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.

La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza, ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dato ragione ad un contribuente il quale aveva impugnato l'avviso di intimazione di pagamento per la tassa automobilistica.

In particolare, Equitalia lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato poi emesso l'avviso

d'intimazione impugnato, avesse comportato l'applicabilità nella fattispecie del termine ordinario decennale di prescrizione.

La Suprema Corte, nel confermare che riscossione della tassa automobilistica è soggetta a termine di prescrizione triennale, ha altresì evidenziato che in virtù dei principi sanciti dalle Sezioni Unite la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397) – si legge nell'ordinanza - hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Questa ordinanza va a sconfessare il precedente orientamento giurisprudenziale affermatosi negli anni, per cui in materia di cartelle di pagamento del bollo auto **operava il termine di prescrizione decennale** entro cui doveva avvenire la notifica della relativa cartella da parte dell'ente di riscossione.

Per affermare questo importantissimo principio, i giudici hanno richiamato ed interpretato in via estensiva/analogica la sentenza n. 23397 del 2016 delle Sezioni unite relativa alla prescrizione breve delle cartelle di pagamento dei contributi previdenziali.

Dunque, non più prescrizione decennale ma, grazie alla recente pronuncia della Cassazione, ad evidente tutela dei consumatori e degli automobilisti, opererà la **prescrizione breve triennale** delle cartelle di pagamento degli arretrati del bollo auto. Pertanto, decorsi tre anni - decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo alla data prevista per il pagamento - la cartella di pagamento del bollo auto inviata dall'Ente di riscossione è illegittima in quanto il credito fatto valere è da ritenersi prescritto.

In pratica, per bolli relativi all'anno 2014 la prescrizione scatta il 31 dicembre del 2017 e perciò le eventuali cartelle esattoriali di pagamento notificata oltre tale data sono da considerare illegittime.

Tuttavia, nel caso in cui la cartella di pagamento venga notificata oltre il termine dei tre anni, il contribuente avrà l'onere di impugnarla con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica, facendo valere la prescrizione breve triennale.

LINK

Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 20425/2017 clicca qui.

17. CONTRATTI DA 30 A 28 GIORNI - Sanzione da 500mila euro a Wind per pratiche commerciali scorrette

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha irrogato a Wind una multa di **500.000 euro**, per aver adottato pratiche commerciali scorrette in occasione della riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia fissa sottoscritte dai propri clienti da 30 a 28 giorni.

In particolare, l'Antitrust ha accertato la scorrettezza della condotta della società consistente nell'aver ridotto unilateralmente il periodo di rinnovo, tra l'altro, delle offerte abbinate alla vendita a rate di prodotti (telefono o tablet o mobile Wi-Fi), prevedendo, a carico di coloro che avevano esercitato il diritto di recesso, l'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue.

È stata considerata scorretta anche la condotta consistente nell'aver **modificato unilateralmente il periodo di rinnovo** anche per le opzioni a durata minima (24 o 30 mesi), richiedendo a coloro che optavano per il recesso il pagamento del corrispettivo previsto per il recupero del costo del modem (pari a 40 euro) e/o dell'apparato denominato "Google Chromecast" (pari a 34,90 euro).

L'Antitrust ha rilevato che l'imposizione unilaterale della riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo da parte di Wind ha comportato un **aggravio economico per tutti i clienti che non intendevano accettare tale modifica**.

Sulla base del Codice del Consumo la pratica è stata quindi ritenuta aggressiva in quanto idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso, riconosciuto dalle norme di settore proprio quale tutela a fronte di una variazione contrattuale imposta dall'altro contraente.

LINK:

Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.

18. CONTRATTI DA 30 A 28 GIORNI - Per la telefonia fissa il criterio per la fatturazione deve essere il mese - Disatteso l'indirizzo dell'AGCOM - Allo studio una norma per contrastare la pratica degli operatori telefonici

L'unità temporale per la cadenza di rinnovo e fatturazione dei contratti di rete fissa deve essere il mese, affinché l'utente possa avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l'uso dei servizi.

È quanto ha Deliberato il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la **Delibera n. 252/16/CONS del 16 giugno 2016** (recante "*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica*"), successivamente modificata dalla **Delibera n. 121/17/CONS del 15 marzo 2017**.

Alla luce dell'evoluzione dei mercati della telefonia fissa e mobile, l'Autorità ha infatti ravvisato la necessità di garantire una tutela effettiva degli utenti avendo riscontrato problemi in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, nonché di controllo dei consumi e della spesa, determinati anche dal venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione.

Tenuto conto delle differenze in termini di trasparenza e controllo della spesa da parte dell'utenza tra il settore della **telefonia mobile** (in cui la maggior parte del traffico è prepagato) e quello della **telefonia fissa** (contratti in abbonamento e costi post-pagati), **l'Autorità ha dunque individuato nel mese il periodo temporale minimo per consentire all'utente di avere una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati e un tempo di invarianza nel rinnovo del presso offerto dagli operatori.**

Sono stati gli operatori telefonici (a cui si aggiunge SKY per la paytv) a modificare gli abbonamenti mensili dei propri utenti, passando la tariffazione da mensile a quella di 28 giorni.

Un cambio contrattuale che equivale a un rincaro dell'8,6% dei prezzi annuali, con le mensilità in un anno che da 12 diventano 13.

La stessa AGCOM, intervenendo con la Delibera n. 121/17 del 15 marzo 2017, ha concesso agli operatori 90 giorni di tempo per tornare a tariffe mensili sul fisso (art. 2, comma 3).

Le compagnie Vodafone e Wind hanno però continuato a usare quelle a 28 giorni, adottate poi anche da TIM da aprile e da Fastweb da maggio. Mentre Tiscali conserva ancora canoni mensili.

L'unico obbligo per le aziende, in questi casi, è quello di comunicarlo agli utenti e di permettere loro di disdire il contratto gratuitamente in seguito al cambio delle condizioni contrattuali sottoscritte.

In questo caso si tratta di "modifiche contrattuali unilaterali" imposte dagli operatori che consentono agli utenti solo il diritto a disdire senza spese, entro 30 giorni. Proprio questo, nonostante i divieti di AGCOM, è avvenuto per SKY che ha comunicato agli utenti la data del 30 settembre per rifiutare la modifica contrattuale chiedendo una disdetta gratuita del contratto.

Rimasto completamente ignorato il divieto dell'AGCOM alle aziende sugli addebiti ogni 28 giorni in bolletta, si sta muovendo la politica, in particolare il PD, che pensa come soluzione ad una norma da inserire nella prossima legge di bilancio per contrastare la pratica degli operatori telefonici o delle aziende che emettono bollette a 28 giorni e non più con cadenza mensile.

Intanto la stessa AGCOM sembra abbia aperto una istruttoria sulla disubbidienza degli operatori, che comporterebbe sanzioni fino a 2,5 milioni di euro.

Dopo la multa irrogata a Wind dei giorni scorsi, l'ultima istruttoria riguarda proprio SKY, a seguito delle tante segnalazioni da parte dei consumatori. A settembre arriveranno le decisioni.

Intanto, a febbraio 2018 è stata fissata l'udienza del TAR Lazio sul ricorso degli operatori che chiedono venga bloccata la delibera di Agcom di marzo.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera n. 252/16 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera n. 121/17 clicca qui.

I INK

Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'AGCOM del 24 marzo 2017 clicca qui.

19. OCCUPAZIONE - I profili professionali più ricercati dalle aziende tra agosto e ottobre

Tra agosto e ottobre le imprese saranno in cerca soprattutto di professionisti qualificati da inserire nelle attività commerciali e nei servizi (27,6%), seguiti dai conduttori di impianti e operai di macchinari (14,8%) e dagli artigiani e operai specializzati (12%).

Delle 875mila posizioni aperte nel periodo considerato, agosto pesa per un quarto.

Ai giovani sarà destinato il 34,2% dei posti di lavoro. Ma le aziende stimano che sarà più difficile reperire sul mercato le figure professionali ricercate rispetto alla precedente rilevazione.

Tra agosto e ottobre la difficoltà di reperimento è salita al 24,2% delle entrate programmate contro il 20,6% rilevato per il periodo luglio-settembre.

A livello settoriale sono soprattutto le industrie metalmeccaniche ed elettroniche a prevedere maggiori complessità per la ricerca del candidato giusto (44% la difficoltà di reperimento). Seguite dalle imprese di servizi informatici e delle telecomunicazioni (41%) e, a ruota, dall'industrie metallurgiche (40%).

In particolare faranno fatica nella ricerca di personale soprattutto le imprese del Nord est (27,9% la difficoltà di reperimento). Tra le regioni spiccano il Friuli Venezia Giulia (31%) e il Veneto (28,4%).

LINK

Per scaricare il testo del comunicato stampa di UnionCamere clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del Bollettino Excelsior Informa Agosto ottobre 2017 clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 21 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2017)

1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 4 agosto 2017: Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2017).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) Banca d'Italia - Provvedimento 3 agosto 2017: Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2017).

I INK

Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.

3) Legge 9 agosto 2017, n. 128: Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2017).

LINK:

Per scaricare il testo della legge clicca qui.

4) Ministero dell'Interno - Decreto 7 agosto 2017: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5) Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129: Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2017).

I INK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 8 giugno 2017: Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

7) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Decreto 21 giugno 2017: Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani. (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2017).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

8) ISTAT - Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi, relativi al mese di luglio 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2017).

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE <u>UNIONE EUROPEA</u> *I provvedimenti scelti per voi*

(DAL 21 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2017)

1) Regolamento delegato (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica.. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 2220/1 del 25 agosto 2017).

LINK:

Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.